



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **PER L'ATTUAZIONE DEL 1-1-2 NUE - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO CON LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA PER LE REGIONI MARCHE E UMBRIA**

**TRA**

#### **REGIONE MARCHE**

Via Gentile da Fabriano n. 9 - Ancona  
in persona del presidente Luca Ceriscioli

**E**

#### **REGIONE UMBRIA**

Corso Vannucci n. 96 - Perugia  
in persona del presidente Catuscia Marini

**VISTI**

- L'art. 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (91/396/CEE);
- la Legge 28 luglio 1993, n. 300 recante la "Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993", che prevede l'attivazione del numero unico europeo per le chiamate d'emergenza;
- la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al "servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Raccomandazione della Commissione Europea del 25 luglio 2003 sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione;
- il Decreto 27 aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni, relativo all'individuazione del Servizio 112 quale numero unico europeo abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118;

- il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 gennaio 2008 recante “Numero unico di emergenza europeo 112”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 novembre 2009 concernente “Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112”;
- la Delibera n. 8/15/CIR dell’Autorità per le Garanzie e per le Telecomunicazioni del 13 gennaio 2015 recante “Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, all’art. 8, comma 1, lett. a), prevede l’istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

### **PREMESSO CHE**

- con il Protocollo d’intesa stipulato, a Bruxelles in data 15 giugno 2016, tra i Presidenti delle Regioni Marche, Toscana e Umbria è stato concordato, tra l’altro, di dare avvio alle attività per la definizione delle modalità operative per la realizzazione congiunta di una o più Centrali Uniche di Risposta (CUR) per l’attuazione del servizio del “Numero Unico di Emergenza Europeo” (1-1-2 NUE), individuando i soggetti aggregatori unici in relazione agli ambiti territoriali per i quali verranno realizzate le CUR;
- entrambe le Parti hanno comunicato al Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di voler avviare le attività necessarie per la realizzazione di una unica CUR, ubicata nel territorio della Regione Marche, in modo da raggiungere un più ampio bacino d’utenza, presentando alla Commissione Consultiva di cui all’art. 75 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 il relativo progetto preliminare;
- è intento delle Parti operare per garantire la massima efficienza ed efficacia dell’azione di soccorso prestata ai cittadini da parte di tutte le rispettive centrali operative responsabili della gestione delle emergenze;
- con deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 164, datata 27 febbraio 2017, la realizzazione della CUR è stata affidata al Servizio Sanità regionale;
- sono state avviate interlocuzioni di natura tecnica con la Regione Toscana per la realizzazione un sistema di backup tra le rispettive Centrali Uniche di Risposta in modo da assicurare, in un’ottica di recovery centralizzato sovraregionale (DROA - Disaster Recovery Over All), le reciproche ed imprescindibili funzionalità di disaster recovery a seguito di eventi non previsti e/o di gravi disservizi.

### **CONSIDERATO CHE**

- le Parti ritengono di interesse comune poter avviare l’attuazione del modello della Centrale Unica di Risposta per i derivanti benefici per la cittadinanza, ivi compresi gli stranieri in transito e quelli residenti, e per le strutture operative coinvolte;
- la Regione Marche è in condizioni di poter realizzare tale percorso anche avvalendosi, nell’ambito di appositi protocolli d’intesa, della collaborazione di altre Regioni e PP.AA. nelle quali il modello CUR sia già stato reso operativo.

### **CONVENGONO**

Art. 1

*(Recepimento delle premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Art. 2

### *(Istituzione della Centrale Unica di Risposta)*

1. Viene avviata, nelle Regioni Marche e Umbria, l'implementazione del sistema "1-1-2 NUE" mediante la realizzazione di una Centrale Unica di Risposta (di seguito CUR).
2. Il funzionamento della CUR è descritto nel disciplinare tecnico-operativo di cui al successivo art. 3.

## Art. 3

### *(Funzionamento della Centrale Unica di Risposta)*

1. Al fine di regolamentare il funzionamento della CUR per i territori delle Regioni Marche e Umbria, le Parti redigeranno, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 7 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 259, un disciplinare tecnico-operativo.

## Art. 4

### *(Aspetti dimensionali)*

1. La popolazione residente nelle Regioni Marche e Umbria, al 1° gennaio 2017, era di 2.426.963 (1.538.055 nelle Marche e 888.908 nell'Umbria), di cui 237.216 stranieri (140.341 nelle Marche e 96.875 in Umbria).
2. La rete telefonica sul territorio è suddivisa nei seguenti distretti telefonici che coprono il numero di Comuni a fianco di ciascuno indicati:
  - Regione Marche:
    - 071: n. 23 Comuni della Prov. di Ancona e n. 2 Comuni della Prov. di Macerata;
    - 0721: n. 26 Comuni della Prov. di Pesaro e Urbino;
    - 0722: n. 22 Comuni della Prov. di Pesaro e Urbino;
    - 0731: n. 20 Comuni della Prov. di Ancona;
    - 0732: n. 4 Comuni della Prov. di Ancona;
    - 0733: n. 35 Comuni della Prov. di Macerata;
    - 0734: n. 2 Comuni della Prov. di Ascoli Piceno e n. 38 Comuni della Prov. di Fermo;
    - 0735: n. 9 Comuni della Prov. di Ascoli Piceno;
    - 0736: n. 22 Comuni della Prov. di Ascoli Piceno e n. 2 Comuni della Prov. di Fermo;
    - 0737: n. 18 Comuni della Prov. di Macerata;
    - 0541: n. 6 Comuni della Prov. di Pesaro e Urbino (il distretto copre anche altri Comuni al di fuori del territorio regionale),  
per complessivi n. 229 Comuni;
  - Regione Umbria:
    - 0578: n. 1 Comune della Prov. di Perugia (il distretto copre anche altri Comuni al di fuori del territorio regionale);
    - 075: n. 35 Comuni della Prov. di Perugia e n. 1 Comune della Prov. di Terni;
    - 0742: n. 10 Comuni della Prov. di Perugia;
    - 0743: n. 13 Comuni della Prov. di Perugia;
    - 0744: n. 22 Comuni della Prov. di Terni (il distretto copre anche altri Comuni al di fuori del territorio regionale);
    - 0763: n. 10 Comuni della Prov. di Terni (il distretto copre anche altri Comuni al di fuori del territorio regionale),  
per complessivi n. 92 Comuni.
3. I servizi di emergenza, di soccorso tecnico e sanitario al momento vengono erogati attraverso le seguenti strutture operative (PSAP2) dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Servizio Sanitario regionale:

- Regione Marche: n. 16 CC.OO. dei Carabinieri (112);
- n. 13 CC.OO. della Polizia di Stato (113);
- n. 4 SS.OO. dei Vigili del Fuoco (115);
- n. 4 CC.OO. dell’Emergenza Sanitaria (118);
- Regione Umbria:
  - n. 11 CC.OO. dei Carabinieri (112);
  - n. 8 CC.OO. della Polizia di Stato (113);
  - n. 2 SS.OO. dei Vigili del Fuoco (115);
  - n. 1 C.O. dell’Emergenza Sanitaria (118).

Art. 5  
(*Oneri delle parti*)

1. Sono a carico della Regione Marche gli oneri connessi all’allestimento e alla manutenzione della sede e delle strumentazioni necessarie all’attivazione della CUR nonché quelli connessi al reclutamento e al conferimento del personale.
2. Competono alle Regioni Marche e Umbria quelli relativi all’esercizio della CUR. Tali oneri sono parametrati, per ciascuna Regione, in relazione ai rispettivi bacini di utenza.
3. Sono a carico delle Amministrazioni responsabili dei centri di risposta di secondo livello (PSAP2) l’allestimento e l’adeguamento tecnologico delle rispettive Centrali/Sale Operative nonché l’interfacciamento con la CUR, secondo le modalità tecniche già definite per il territorio nazionale.

Art. 6  
(*Impegni della Regione Marche*)

1. La Regione Marche provvederà:
  - a. al reperimento e all’allestimento tecnologico, ivi compresa la manutenzione tecnica, della CUR;
  - b. al reclutamento e del personale da impiegare nella CUR;
  - c. alla gestione tecnico-operativa della CUR;
  - d. alla stesura, di concerto con la Regione Umbria, del disciplinare tecnico-operativo per il funzionamento della CUR, da presentare alla Commissione di cui all’art. 7 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 259.
2. Per tutte le predette attività, la Regione Marche si avvarrà del supporto delle proprie strutture regionali e, tramite appositi protocolli d’intesa, del supporto dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Regione Lombardia nonché della consulenza dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia).
3. Il sistema di backup con la CUR della Regione Toscana sarà oggetto di un protocollo d’intesa finalizzato ad assicurare le reciproche funzionalità di disaster recovery a seguito di eventi non previsti e/o di gravi disservizi.
4. All’acquisizione di quanto necessario per la realizzazione della CUR, la Regione Marche provvederà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
5. Produrre annualmente i rapporti di gestione delle spese.

Art. 7  
(*Impegni della Regione Umbria*)

1. La Regione Umbria:
  - a. corrisponderà forfettariamente alla Regione Marche la propria quota parte degli oneri economici necessari all’esercizio della CUR, nella misura annua di Euro 1,26/ab. residenti (ab. n. 888.908 - dati ISTAT al 1° gennaio 2017);

- b. individuerà e metterà a disposizione della Regione Marche, con modalità da stabilire al bisogno, proprio personale che collaborerà per le attività di messa in esercizio della CUR.
2. L'onere economico, per il funzionamento della CUR, di cui al precedente comma 1, lettera a., viene concordato in Euro 1.120.024,08/anno (unmilionecentoventimilaventiquattro/08 euro) a partire dall'effettiva attivazione della CUR.
  3. Le modalità e la tempistica di versamento delle somme di cui al precedente comma 2. saranno disposte con atti successivi e comunque a far data dalla effettiva attivazione della CUR.

Art. 8  
(Durata)

1. La presente intesa ha la validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula.
2. Alla scadenza del termine convenuto, potrà essere rinnovata per un periodo di pari durata tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le Parti.
3. Entrambe le Parti potranno recedere dal presente protocollo d'intesa con un preavviso di almeno 1 (uno) anno esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.
4. Nel caso di esercizio del diritto di recesso anticipato, l'Amministrazione richiedente si impegna a tenere indenne l'altra Amministrazione da tutti gli oneri economici già sostenuti o che dovranno essere sostenuti fino all'effettiva interruzione del servizio.

Art. 9  
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 10  
(Impegni reciproci)

1. Le Parti, qualora ritenuto necessario, potranno apportare modifiche o integrazioni al presente protocollo d'intesa mediante apposito atto aggiuntivo.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo viene esaminata dalle Parti.
3. Ove non sia possibile addivenire ad una bonaria composizione della controversia in un congruo termine, le Parti adiranno le competenti giurisdizioni.

Documento di pagine 5 (cinque) sottoscritto con firma digitale

Regione Umbria  
Il Presidente  
Catuscia Marini

Regione Marche  
Il Presidente  
Luca Ceriscioli